



COMUNE DI SCIACCA


(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE
n. 03 del 05-02-2018

OGGETTO : CARNEVALE 2018


Divieto di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro, in lattine e/o contenitori similari, che possono costituire pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e causa di pregiudizio per l'igiene pubblica ed il decoro urbano.

Il Responsabile del Settore



(Avv. F. CALLIA)

Il Responsabile del procedimento



(Comm. Dr. S. Navarra)

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

- Premesso che nei giorni 8,9,10,11,12 e 13 febbraio 2018 nel Comune di Sciacca si svolgeranno le manifestazioni del Carnevale – edizione 2018;
- Considerato che, nel corso della manifestazione carnevalesca, l'abbandono sulle aree pubbliche, al di fuori dei contenitori per la raccolta all'uopo predisposti, di bottiglie di vetro e di contenitori di bevande di tipo simile, quali lattine, ecc., può costituire causa di degrado dei luoghi della festa con conseguente pregiudizio per l'igiene pubblica ed il decoro urbano ;
- Ritenuto, altresì, che la presenza nelle strade ove avviene la sfilata dei carri allegorici e nei luoghi di immediate adiacenze di contenitori di siffatto genere può rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica, in senso lato considerata ;
- Viste le risultanze delle riunioni interforze che si sono tenute presso il locale Commissariato di P.S., nel corso delle quali sono state esaminate le problematiche di *safety* e di *security* connesse alla manifestazione oggetto del presente provvedimento, con particolare attenzione all'individuazione delle misure di sicurezza da attuarsi in tale occasione a tutela della pubblica incolumità ;
- Attesa la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare i possibili pregiudizi per il decoro urbano e per la civile convivenza che potrebbero derivarne ;
- Atteso, pure, che si rende necessario provvedere in merito anche per motivi di sicurezza urbana ;
- Vista la circolare prot. n. 555/OP/0001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, diramata in data 7 giugno 2017, e successive integrazioni e precisazioni ;
- Viste la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo –

Prefettura di Agrigento prot.n.0049439 del 4 dicembre 2017 avente ad oggetto : "Governo e gestione delle pubbliche manifestazioni", nonché più specificamente le note dello stesso Ente prot.n.0005524 del 27 gennaio 2018 : "Pubbliche manifestazioni commesse al Carnevale 2018" e prot.n.000019 del 2 gennaio 2018 : "Carnevale saccense 2018" ;


- Vista la legge 24.11.1981 nr. 689 ;
- Vista la legge n.142/1990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;
- Visto il D.Lgs. n.267/2000;

PROPONE DI ORDINARE

- 1) Istituire per le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro, in lattine ed in contenitori simili, che possono arrecare danno e/o pericolo e/o molestia alle persone durante il periodo di Carnevale 2018, e comportare altresì pericoli, in senso lato, per la pubblica incolumità come meglio specificato in premessa ;
- 2) Istituire l'obbligo per le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, di effettuare la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in bicchieri di carta e/o plastica e/o materiali simili, provvedendo altresì a collocare in prossimità degli ingressi delle attività medesime e/o del punto di somministrazione appositi contenitori per il conferimento e la raccolta dei materiali di risulta ;
- 3) Le infrazioni alla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.
- 4) Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.


Sciacca, li 5/2/2018

Il Responsabile del procedimento


(Comm. Dr. S. NAVARRA)



Il Responsabile del 7° Settore/PM


(Avv. F. CALLIA)

IL SINDACO

- VISTA** la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- VISTA** la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;
- VISTO** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
- VISTA** la L. R. n. 30/00 si revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
- VISTO** l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
- ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

- 1) Istituire per le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro, in lattine ed in contenitori simili, che possono arrecare danno e/o pericolo e/o molestia alle persone durante il periodo di Carnevale 2018, e comportare altresì pericoli, in senso lato, per la pubblica incolumità come meglio specificato in premessa ;
- 2) Istituire l'obbligo per le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, di effettuare la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in bicchieri di carta e/o plastica e/o materiali simili, provvedendo altresì a collocare in prossimità degli ingressi delle attività medesime e/o del punto di somministrazione appositi contenitori per il conferimento e la raccolta dei materiali di risulta ;
- 3) Le infrazioni alla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.
- 4) Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.


DISPONE

- 1) Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
- 2) Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - a. Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco, all'indirizzo PEC : sindaco@comunedisciacca.telecompost.it;
 - b. Commissariato di P.S. di Sciacca – PEC : comm.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
 - c. Compagnia Carabinieri di Sciacca – PEC : tag22574@pec.carabinieri.it
 - d. Compagnia Guardia di Finanza Sciacca – fax 0925.21782.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca, li _____

IL SINDACO

(Avv. Francesca VALENTI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 06/02/2018 al _____/_____/_____ con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n. _____)

Il Responsabile della pubblicazione

Sciacca, li

